

**A TUTTI I CLIENTI**

**Alla cortese attenzione del Responsabile**

**CIRCOLARE N. 7/2024**

**Oggetto: "Bonus Natale"**

La Camera dei deputati ha approvato la Legge n. 143/2024 di conversione del DL 113/2024, che tra le misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, prevede anche **l'erogazione di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti pari a 100 euro per l'anno 2024.**

Successivamente, l'art. 2 del D.L. 167/2024 ha apportato alcune modifiche ai requisiti previsti per fruire del Bonus in oggetto.

Per effetto delle modifiche, l'art. 2 bis del DL 113/2024 **riconosce un importo una tantum al lavoratore dipendente in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:**

- 1) il reddito complessivo non deve essere superiore a 28.000 euro;
- 2) deve avere **fiscalmente a carico almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato;
- 3) l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione d'imposta spettante in relazione a tali redditi.

*L'indennità in argomento «non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità»*

Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

Si prevede che la misura dell'indennità di 100 euro sia proporzionalmente ridotta, qualora il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno.

Il Bonus in oggetto non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario ed è **corrisposto, solo su domanda del lavoratore, dal datore di lavoro** quale

sostituto d'imposta **unitamente alla tredicesima mensilità**. Gli importi erogati al lavoratore saranno poi recuperati dal datore di lavoro direttamente quale credito nel modello F24.

Il lavoratore che vuole farne richiesta dovrà compilare e consegnare al proprio datore di lavoro apposita **"Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà"** per attestare di avervi diritto, indicando:

- il codice fiscale del coniuge o del convivente
- il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico
- il coniuge o il convivente non sia beneficiario del bonus.

Il datore di lavoro ha l'obbligo, in sede di conguaglio fiscale di fine anno, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero della relativa somma non spettante.

Si precisa comunque che il lavoratore potrà richiedere il Bonus in questione, anziché al proprio datore di lavoro, direttamente in sede di compilazione della dichiarazione fiscale modello 730/2025.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

**PBK srl**

**Allegato: "Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà" da restituire entro il 30 novembre prossimo.**

**Milano, lì 20 novembre 2024**

## INDENNITA' TREDICESIMA MENSILITA' (Legge n.143 del 7/10/2024)

(Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445)  
(restituire la presente dichiarazione debitamente sottoscritta)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Dipendente dell'Azienda \_\_\_\_\_ Rif. interno \_\_\_\_\_

### Consapevole che:

l'art. 2 bis, Legge n.143 del 7/10/2024 e successive modificazioni ha previsto che, per l'anno 2024 venga erogata dai sostituti d'imposta, unitamente all'erogazione della tredicesima mensilità, un'indennità di importo pari a 100 euro rapportato al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (1);
- il lavoratore ha almeno un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del TUIR (fiscalmente a carico) (2);
- l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

I sostituti d'imposta riconoscono l'indennità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli a carico, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Il lavoratore dipendente è consapevole che il coniuge o convivente non può beneficiare della stessa indennità.

### Dichiara:

di aver diritto all'indennità indicando:

codice fiscale del coniuge o convivente (se presente):

\_\_\_\_\_

codice fiscale dei figli fiscalmente a carico:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### PRESENZA DI CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME IN ESSERE (3)

redditi di lavoro dipendente di euro \_\_\_\_\_, giorni di lavoro non compresi nel rapporto attuale \_\_\_\_\_

di non aver più diritto all'indennità

### Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

\_\_\_\_\_

Firma del dipendente

\_\_\_\_\_

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

- (1) Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

### **PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO NELL'ANNO**

In caso di rapporti cessati nell'anno il lavoratore dovrà consegnare, al sostituto di imposta a cui presenta la dichiarazione, le Certificazioni Uniche rilasciate dai precedenti sostituti di imposta, al fine di permettere al sostituto di imposta che eroga l'indennità di avere le informazioni per determinare l'importo dell'indennità.

- (2) Si considerano fiscalmente a carico i figli che, nel 2024, posseggono redditi non superiori a € 2.840.51 ovvero a € 4.000 se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni.
- (3) Al fine della corretta verifica reddituale e della quantificazione in base al periodo di lavoro, in presenza di altri contratti di lavoro dipendente part-time in essere, devono essere comunicati i relativi: redditi di lavoro dipendente e giorni di lavoro avendo cura di indicare quelli non compresi nel rapporto di lavoro del sostituto a cui si presenta la dichiarazione.